

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N.
05/2019

In seguito alla trasmissione, a mezzo mail, del 1 Aprile 2019, pervenuta da parte della C.N.U.G., avente ad oggetto la relazione del Presidente di Giuria, sig.ra ELISABETTA NEGRI, inerente il concorso Progetto sport +B* CAVAGLIA, svoltosi il 16/17 marzo 2019, sul presupposto che tale documento ufficiale di gara era da considerarsi allegato a tutti gli effetti alla relazione tecnica del Presidente di Giuria, anch'essa regolarmente presentata, veniva aperto procedimento disciplinare a carico delle tesserate SALAMINA FRANCESCA E CILIBERTI RAFFAELLA.

La relazione della Presidente Negri, invero, faceva riferimento al comportamento tenuto dalla sigra **SALAMINA FRANCESCA**, Giudice di stile nell'ambito del predetto concorso la quale avrebbe proferito le seguenti frasi all'indirizzo del Presidente << *sono qui da due ore che aspetto, non se ne può più, ne ho due palle*>>, il tutto accompagnato da gesti fisici inappropriati collegati alla frase appena pronunciata.

Sempre nella stessa relazione il Presidente riferiva che, in ogni caso, la sigra Salamina le continuava a dire che "*aveva torto*" e che lei "*pur non essendo il Presidente né un Giudice di salto ostacoli avrebbe squalificato gli allievi del CEM*" (che avevano evidentemente determinato il ritardo n.d.r.) giudicando, quindi, negativamente, davanti a terze persone, l'operato del Presidente di Giuria.

Nella medesima relazione veniva descritto il comportamento della sig.ra **RAFFAELLA CILIBERTI**, Giudice di salto ostacoli, la quale, dalla sala della Giuria, a finestre aperte, avrebbe urlato, all'indirizzo dell'istruttrice delegata dell'allievo CEM entrato in campo, che si trovata sotto la finestra, le seguenti frasi << *dovrebbe vergognarsi* >> << *qui ci prendono per il c.....*>>.

Tenuto conto del disposto dell'art 64 comma 2 del vigente Regolamento di Giustizia, secondo il quale << *il rapporto o il referto sottoscritto dal*

Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara che abbiano direttamente constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria >> lo scrivente inviava comunicazione di apertura di procedimento disciplinare a carico delle interessate, le quali facevano pervenire memorie difensive, la Sig.ra Salamina per il tramite di difensore di fiducia, nella persona dell'Avv. Fabrizio Cacace, la sig.ra Ciliberti personalmente.

In entrambi gli scritti le interessate contestavano gli accadimenti come rappresentati dalla denunciante, affermando che giammai si sarebbero rivolte l'una alla Presidente Negri, l'altra all'istruttrice, nei modi e con la terminologia riferita dalla Presidente.

Confermavano entrambe lo stato di subbuglio venutosi a creare nella giornata a causa dell'imponente ritardo accumulato dagli allievi Cem e che la decisione della Presidente, di sospendere la categoria, fosse stata recepita con non poche perplessità, tuttavia entrambe affermano di essersi conformate a tale decisione con spirito di collaborazione.

Entrambe le difese allegavano due dichiarazioni testimoniali ciascuna, provenienti da soggetti estranei alla federazione, facenti parte del pubblico della manifestazione e/o genitori di ragazzi in concorso, presenti comunque ai fatti di cui si tratta.

Dalla lettura di tali scritti è scaturita la necessità per questo Giudice di disporre audizioni, ai fini dell'approfondimento di alcune circostanze, pertanto, con separati e successivi provvedimenti venivano disposte le audizioni di tutti i membri della Giuria, DANIELA TIENGO, LUIGI VINCENZO GRECO, NICOLETTA TOMASELLI, ALESSANDRA DEL CARRETTO DI PONTE SESSAME, ELISABETTA GOFFI, MATTEO MASSAGLIA, DOMIZIANA TIENGO, MICHELE SPINA, RITA ANDRUETTO, IGNAZIO GUIDA, che si svolgevano telefonicamente nelle date del 2 e 9 maggio 2019 e i cui verbali venivano prontamente trasmessi alle difese delle interessate, infine fissando, quindi, la data della pronuncia al 31.5.2019.

Perveniva, nei termini, seconda memoria difensiva da parte dell'Avv. Cacace per parte Salamina, la quale evidenziava come, dalle audizioni espletate, non emergesse alcun elemento a sostegno di quanto illustrato dalla denunciante la cui rappresentazione dei fatti non avrebbe trovato conferma tra gli altri membri della Giuria interrogati in merito, mentre avrebbe trovato smentita e, quindi, "prova contraria" nelle due dichiarazioni testimoniali prodotte in atti. Nessun'altro scritto difensivo perveniva da parte Ciliberti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rappresentazione dei fatti fornita dalla denunciante, Presidente di Giuria Negri Elisabetta, è risultata confermata dalle dichiarazioni rese dai membri della Giuria, in relazione al fatto che, nel predetto concorso, si era verificata una situazione anomala, si era accumulato un ritardo nello svolgimento delle categorie a causa di istruttori che avevano più allievi da seguire nei due campi e che, evidentemente, non si erano saputi organizzare per il meglio. Tale quadro fattuale risulta non contestato neppure da parte delle incolpate, le quali hanno illustrato anch'esse la situazione di disagio venutasi a creare in tale frangente e il clima di malcontento che si era determinato, più che altro nei genitori e negli spettatori, costretti ad attendere per lungo tempo.

La gestione di tale criticità è spettata, ovviamente, alla Presidente Negri, la quale ha adottato un provvedimento di sospensione della categoria che non è stato condiviso nell'immediatezza da tutti i Giudici, come dai Direttori di Campo :Guida ha dichiarato di essere rimasto perplesso e di avere interpellato Missaglia sul da farsi, ha dichiarato, altresì, che anche la sig.ra Salamina non era d'accordo; lo stesso Missaglia, interpellato dalla Negri, ha dichiarato di avere aderito per spirito di collaborazione; la Del Caretto ha dichiarato che i membri della Giuria avevano effettuato numerose telefonate alla Negri per capire il da farsi e la stessa Ciliberti afferma che la Giuria <<pur con molte perplessità >> fece ciò che la Negri aveva deciso, illustrando, nella propria memoria, analiticamente i motivi secondo i quali la Giuria era, comunque, sfavorevole a tale tipo di provvedimento(pag 3 memoria Ciliberti).

Altrettanto concorde è la rappresentazione fattuale relativa al clima di malcontento tra genitori e pubblico, originato dal ritardo, dall'attesa e, successivamente, dalla comunicazione della decisione del Presidente di sospendere la categoria: ciò viene confermato sia dai membri della Giuria, che dalle incolpate. Purtroppo, è risultato che nessuno dei genitori si sia recato presso la stanza della Giuria per protestare formalmente contro lo stato del concorso oppure contro la decisione della Presidente di Giuria. Sta di fatto che, all'arrivo della Presidente Negri presso il campo B, vi è stato uno scambio di battute tra la Giudice Salamina e la Presidente Negri, confermato da Guida e dalla Del Carretto, i quali, tuttavia, non hanno udito la conversazione.

Mentre la difesa Salamina afferma di avere, in tale frangente, civilmente rappresentato il proprio punto di vista in disaccordo con la Presidente per la decisione assunta, la Presidente Negri afferma che tale scambio di opinioni sarebbe avvenuto in maniera sgarbata e con gesti inappropriati. Sotto tale profilo, le dichiarazioni delle parti contrastano e tale contrasto non può essere superato con il ricorso alle testimonianze prodotte dalla difesa Salamina, le quali, per essere state rilasciate da soggetti non appartenenti alla Federazione, sono dichiarazioni prive di assunzione di responsabilità e di impegno alla veridicità, di talchè non possono sostanziare la prova contraria richiesta al fine di paralizzare le affermazioni provenienti da un Ufficiale di Gara e/o da un Presidente di Giuria.

Lo stesso dicasi per le testimonianze prodotte dalla sig.ra Ciliberti, la quale, invece, avrebbe proferito parole sconvenienti all'indirizzo dell'istruttrice ritardataria.

Tale addebito è contestato dall'incolpata e, in effetti, lo si può configurare come un mero sfogo, seppure forse sopra le righe, nei confronti di una tesserata che, a parere della Ciliberti, e non solo, non avrebbe rispettato le regole di *fair play*, determinando uno scompiglio ingiustificato a causa della sua disorganizzazione a seguire gli allievi in campo.

Per quanto concerne lo scambio di battute tra la Giudice Salamina e la Presidente Negri, esso appare avere assunto, in ogni caso, una forma accesa, soprattutto sotto l'aspetto della contestazione plateale, dinanzi a

terzi, di una decisione del Presidente di Giuria, assunta in una situazione critica e finalizzata alla migliore risoluzione con buon senso della problematica. Sotto tale profilo il comportamento della sig.ra Salamina appare censurabile ai sensi del generale dovere di cui all'art 9 commi 2 e 4 del regolamento U.d G. Salto Ostacoli.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara non doversi procedere nei confronti di **RAFFAELLA CILIBERTI** per i motivi di cui in premessa; applica alla sig.ra **FRANCESCA SALAMINA** la sanzione del richiamo scritto di cui all'art 6 n. 1 del vigente Regolamento di Giustizia,

MANDA

alla Segreteria OdG di comunicare, ai sensi dell'art. 40 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, il presente provvedimento a **FRANCESCA SALAMINA** all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nominato **Avv. Francesco CACACE** , alla sigra **RAFFAELLA CILIBERTI** all'indirizzo di posta elettronica certificata ove comunicato e, comunque, mediante deposito nella segreteria e anche agli indirizzi di posta elettronica presenti nelle schede di tesseramento e/o a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, per i soli atleti, presso la sede dell'associazione di pertinenza con prova di ricezione e consegna agli stessi e avvertimento che, in mancanza, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione ex art. 31 comma 2 Regolamento Di Giustizia,
Roma, li 31 maggio 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Bianca Magarò